







"E. DE AMICIS" - RANDAZZO –

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. DE AMICIS"-RANDAZZO

Prot. 0000739 del 13/02/2021

01-02 (Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'art.22 c.5 del CCNL Istruzione ricerca 2016-2018;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 11/02/2021 ("Protocollo");

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- II. vigilanza nelle istituzioni educative;
- III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ARTICOLO 2 - Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- 1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere *d*) ed *e*): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
- 2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per plesso
- 3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI o ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (con adeguate competenze in materia)
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1

ARTICOLO 3 - Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico

ARTICOLO. 4 - Operazioni in caso di scrutini ed esami finali

Le azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con gli scrutini sono così regolamentate:

- gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni riguardo alle scadenze fissate;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione.
- Negli altri casi i predetti scioperi non dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini maggiore di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'ultimazione.

Il Dirigente Scolastico (*Prof. Salvatore Malfitana*)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, c. 2, del D.lgs. n.39/93